SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ministero delle attività produttive

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2003.

Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione delle Decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 novembre 2001.

03A08079

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2003, n. **180.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2003, N. 112

All'articolo 1:

nella rubrica, la parola: «Istituzione» *è sostituita dalla seguente:* «Modifica» *e dopo le parole:* «dell'articolo 9 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»;

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «L'articolo 9 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis.* - *(Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36).* – *1.* L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – *1.* Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso".

2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 1-*ter.* - *(Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).* - *1.* All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: "alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni"».

All'articolo 2:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«*01.* All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma è abrogato.

02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: "commissioni" è sostituita dalla seguente: "sottocommissioni"»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta"».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).* – *1.* All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi:

"Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti"».

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Modifica all'articolo 17-*bis *del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37).* – *1.* All'articolo 17-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: "diritto ecclesiastico" sono aggiunte le seguenti: "e diritto comunitario"».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *(Norma di coordinamento)*. – *1*. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità, nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice».

L'articolo 6 è soppresso.

Prima dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis*. - *(Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento)*. – *1*. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del presente decreto.

Art. 6-*ter*. - *(Disposizioni finali)*. – *1*. Le disposizioni previste dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 5-*bis* e 6-*bis* non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 1-*bis* è autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2004.

1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere dal 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3998):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 22 maggio 2003.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 maggio 2003 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla II commissione il 28 maggio 2003, 3, 4, 18, 19 giugno 2003.

Esaminato in aula il 23, 25 giugno 2003 e approvato il 26 giugno 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2354):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 luglio 2003.

Esaminato dalla 2ª commissione il 2, 8 luglio 2003.

Esaminato in aula il 16 luglio 2003 e approvato il 17 luglio 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge n. 21 maggio 2003, n. 112, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

03G0209

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. **181.**

Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Vista la direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, con la quale viene modificata la direttiva 2000/13/CE, per quanto riguarda la definizione di carne;

Vista la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.».

Art. 2.

Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari).* — 1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:

a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.».

Art. 3.

Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera *m)*.».

Art. 4.

Denominazione di vendita

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.».

Art. 5.

Ingredienti

1. L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale ed in conformità a quanto previsto all'allegato I.».

Art. 6.

Designazione degli aromi

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".

3-*ter*. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".

3-*quater*. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.

3-*quinquies*. Le disposizioni del comma 3-*quater* non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè."».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 7.

Quantità

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.».

Art. 8.

Termine minimo di conservazione

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. *(Termine minimo di conservazione)*. — 1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui all'articolo 10-*bis*, è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità.

3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e può essere espresso:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.

4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l'enunciazione delle condizioni di conservazione.

5. L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;

b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;

c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;

d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;

e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;

f) gli aceti;

g) il sale da cucina;

h) gli zuccheri allo stato solido;

i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;

l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;

m) i gelati monodose.».

Art. 9.

Data di scadenza

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* *(Data di scadenza)*. — 1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.

2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.

3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca, nonché per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi, la data di scadenza può essere determinata con decreti dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.

4. Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione, la data di scadenza è determinata con decreto dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.».

Art. 10.

Sede dello stabilimento

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, può essere omessa nel caso di:

a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *e)*;

b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;

c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.».

Art. 11.

Lotto dei prodotti

1. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le parole: «con la menzione del giorno, del mese e dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la menzione almeno del giorno e del mese».

Art. 12.

Imballaggi globali

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*bis.* Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve.».

Art. 13.

Prodotti sfusi

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Vendita dei prodotti sfusi).* — 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

2. Sul cartello devono essere riportate:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica.

6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *h)*; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.».

Art. 14.

Formaggi freschi a pasta filata

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:

a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure

b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure

c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».

Art. 15.

Designazione delle carni

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto il seguente prodotto:

«Definizione	Designazione
I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grasso e di tessuto connettivo non supera i valori di seguito indicati e quando la carne costituisce ingrediente di un altro prodotto alimentare.	Carne (i) seguita (e) dal nome della (e) specie animale (i) da cui proviene (provengono) o dal qualificativo relativo alla specie.

1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella seguente:

Specie animale	Grasso (%)	Tessuto connettivo (%)
Mammiferi, esclusi conigli e suini, miscugli di specie con predominanza di mammiferi	25	25
Suini	30	25
Volatili e conigli	15	10

2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore di "carne di" deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura "carne di", l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, può essere designato con tale nome.

3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina.

4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'articolo 8.

5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalla definizione di "carne" di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale.

6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda.

7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantità.».

Art. 16.

Sanzioni

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. *(Sanzioni)*. — 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.

2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-*bis* e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.

3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.».

Art. 17.

Norme transitorie

1. È consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all'articolo 6, con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001». L'art. 27, così recita:

«Art. 27 *(Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).* — 1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.».

— La direttiva 2000/13/CE è pubblicata in GUCE L. n. 109 del 6 maggio 2000.

— La direttiva 2001/101/CE è pubblicata in GUCE L. n. 310 del 28 novembre 2001.

— La direttiva 2002/67/CE è pubblicata in GUCE L. n. 191 del 19 luglio 2002.

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.» Il testo dell'art. 1, così come modificato dal decreto decreto qui pubblicato, così recita:

«*Art. 1* (Campo di applicazione). — *1. L'etichettatura dei prodotti a alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto al successivo art. 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.*

2. Si intende per:

a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;

b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

c) presentazione dei prodotti alimentari:

1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;

2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;

3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;

4) l'ambiente nel quale sono esposti;

d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;

e) consumatore il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe denominate in seguito "collettività".

3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 3, così come modificato dal presente decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 3 *(Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati).* — 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;

m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.

3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.

5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento.

5-bis. *Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera* m)*.».*

Nota all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 4, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 4 *(Denominazione di vendita).* — 1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso.

1-*bis*. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

1-*ter*. È ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.

1-*quater*. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.

1-*quinquies*. Nella ipotesi di cui al comma 1-*quater*, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanità e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.

2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.

3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente.

4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti".

5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.

5-bis. *I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.*».

Nota all'art. 5:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 5, comma 10, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 5 *(Ingredienti).* — 1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:

a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito;

b-bis) la designazione "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.

3. L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente".

4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.

5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.

6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.

7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo «ingredienti del prodotto ricostituito» ovvero «ingredienti del prodotto pronto per il consumo».

8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo «in proporzione variabile».

9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo «in proporzione variabile».

10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale ed in conformità a quanto previsto all'allegato I.

11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.

12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;

b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non è prescritto;

c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.

13. La menzione del trattamento di cui all'articolo 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.».

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 6, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 46 *(Designazione degli aromi).* — 1. Gli aromi sono designati con il termine di «aromi» oppure con una indicazione più specifica oppure con una descrizione dell'aroma.

2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.

3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.

3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma".

3-ter. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".

3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.

3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffè" o "tè".».

Note all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 9 così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 9 *(Quantità).* — 1. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara.

2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 convertito dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.

3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche.

4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.

5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi.

6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale.

7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:

a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;

b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;

c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti;

d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.

8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria:

a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero de pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;

b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;

c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.

9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.

10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Note all'art. 10:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 11, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 11 *(Sede dello stabilimento). — 1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionainento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f*, può essere omessa nel caso di:

a) *stalilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera* e)*;*

b) *prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;*

c) *prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.*

2. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.».

Note all'art. 11:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 13, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 13 *(Lotto).* — 1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

6. L'indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;

c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;

2) avviati verso organizzazioni di produttori o

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm^2.

7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse *con la menzione almeno del giorno e del mese* nonché la menzione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.

8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.».

Note all'art. 12:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 14, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 14 *(Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati).* — 1. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali è impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1.

3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali è riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano né etichetta né anello né fascetta nonché nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm^2 sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la quantità e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma 1.

4. Le indicazioni di cui all'articolo 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.

5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'articolo 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati.

7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'articolo 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)* devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.

7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve».

Note all'art. 14:

— Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, reca: «Differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.». Il testo dell'art. 1 così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 1. — I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine.

2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:

a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure

b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure

c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».

Note all'art. 15:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'allegato 1, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

Allegato 1

CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒ SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO

DEFINIZIONE	DESIGNAZIONE
Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva	«Olio», completata dal qualificativo «vegetale» o «animale», a seconda dei casi ovvero dalla indicazione dell'origine specifica vegetale o animale L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato
Grassi raffinati	«Grasso» o «materia grassa», completata dal qualificativo «vegetale» o «animale», a seconda dei casi ovvero dalla indicazione della origine specifica vegetale o animale L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato
Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali	«Farina» seguita dalla enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso
Amidi e fecole naturali, amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica	«Amido (i) / fecola (e)»
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce	«Pesce (i)»
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio	«Formaggio (i)»
Tutte le spezie che non superino il 2% in peso del prodotto	«Spezia (e) o miscela di spezie»
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2% in peso del prodotto	«Pianta (e) aromatica (che) o miscela di piante aromatiche»
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare	«Gomma base»
Pangrattato di qualsiasi origine	«Pangrattato»
Qualsiasi categoria di saccarosio	«Zucchero»
Destrosio anidro o monoidrato	«Destrosio»
Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato	«Sciroppo di glucosio»
Tutte le proteine del latte (caseine caseinati, proteine del siero di latte) e loro miscele	«Proteine del latte»
Burro di cacao di pressione di torsione o raffinato	«Burro di cacao»
Tutta la frutta candita che non superi il 10% in peso del prodotto	«Frutta candita»
Miscele di ortaggi che non superino il 10% in peso del prodotto	«Ortaggi»
Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento 822/87/CE del Consiglio	«Vino»
I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grasso e di tessuto connettivo non supera i valori di seguito indicati e quando la carne costituisce ingrediente di un altro prodotto alimentare	*Carne (i) seguita (e) dal nome della (e) specie animale (i) da cui proviene (provengono) o dal qualificativo relativo alla specie*

1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALE	*GRASSO %*	*TESSUTO CONNETTIVO %*
Mammiferi, esclusi conigli e suini, miscugli di specie con predominanza di mammiferi	*25*	*25*
Suini	*30*	*25*
Volatili e conigli	*15*	*10*

2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore di «carne di» deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura «carne di», l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, può essere designato con tale nome.

3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina.

4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'articolo 8.

5. Le «carni meccanicamente separate» sono escluse dalla definizione di «carne» di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale.

6. Il diaframma ed i masseteri fanno pirte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda.

7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantità.».

03G0207

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2003.

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (Ordinanza n. 3300).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002 recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista la nota n. 683 del 12 giugno 2003, con la quale il Sindaco del comune di Orbetello in qualità di Commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, ha rappresentato l'esigenza di potersi avvalere, nell'espletamento delle proprie attività, di ulteriori fondi a valere sulle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la nota GAB/2003/6328/B02 del 12 giugno 2003 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale, a seguito delle esigenze rappresentate dal Sindaco di Orbetello, vengono messe a disposizione ulteriori risorse finanziarie pari a 8 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 marzo 2003 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale;

Vista la nota del 6 luglio 2003 del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante: Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2003, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;

Considerato che il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, ha rinviato a successive ordinanze di protezione civile l'individuazione degli ambiti comunali interessati dagli eventi alluvionali di cui al medesimo provvedimento;

Vista l'ordinanza n. 3290 del 28 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del giugno 2003, recante «Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

Vista la nota della regione Veneto in data 10 aprile 2003, con la quale è stato trasmesso un elenco aggiornato dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 2002;

Vista la nota del 29 maggio 2003 della regione Emilia Romagna con la quale è stato richiesto l'inserimento nell'elenco di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3290/2003, di altri due comuni erroneamente esclusi dall'elenco trasmesso in data 13 marzo 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2003, n. 3291, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2003, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni calamitose in atto nella Repubblica Algerina democratica e popolare nonché ad evitare maggiori danni a persone o cose»;

Vista la nota n. 1180/1.35.151 in data 13 giugno 2003, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha rappresentato la necessità di procedere al reintegro delle scorte ed alla riparazione dei materiali dei C.A.P.I. inviati nelle regioni Molise e Puglia a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, e nella Repubblica Algerina colpita dal sisma del 21 maggio 2003, rappresentando altresì la difficoltà ad introitare la predetta somma in quanto la normativa vigente non consente le riassegnazioni in favore dei capitoli dei C.A.P.I., se non espressamente previste da uno specifico provvedimento normativo;

Vista la nota n. 1180/1.35.151 in data 19 giugno 2003, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha comunicato di aver individuato nel Direttore della Direzione Centrale della Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile il funzionario delegato incaricato di porre in essere le attività finalizzate al reintegro ed alla riparazione delle scorte in questione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle provincie di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2003, dello stato, di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003, recante «Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale»;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Vista la nota in data 29 marzo 2002 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della regione Siciliana;

Vista la nota del 13 maggio 2003, con la quale il Sindaco di Siracusa chiede la proroga di ulteriori 12 mesi del termine previsto all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3212 del 2002 concernente la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione disposta in favore dei nuclei familiari evacuati nel medesimo Comune;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3212 del 10 maggio 2002 recante: «Concessione di un finanziamento al comune di Siracusa per l'erogazione di un contributo di autonoma sistemazione per i nuclei familiari evacuati dagli edifici in dissesto statico e strutturale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emer-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

genza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania»;

Vista la nota n. 941 del 3 luglio 2003 del Prefetto di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato con la quale è stata chiesta la proroga dei termini previsti all'art. 2, dall'ordinanza di protezione civile n. 3257 dell'11 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive integrazioni e modificazioni;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal Sindaco di Orbetello - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio U.P.B. 1.2.3.5. - capitolo 7082 - residui anno 2002.

Art. 2.

1. Il soggetto attuatore, titolare della contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003, è autorizzato ad avvalersi del Cassiere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'erogazione al personale interessato delle indennità e dei compensi dovuti in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003.

Art. 3.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «7. Il personale in servizio presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» con contratto di collaborazione coordinata e continuativa direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza di cui alla presente ordinanza, è autorizzato, in deroga alla normativa vigente, a svolgere fino a settanta ore di lavoro straordinario mensili da calcolarsi sulla base degli importi orari spettanti al personale inquadrato nell'area B3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale, aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003».

Art. 4.

1. L'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, individuati con l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2003, n. 3290, è così integrato:

a) regione Emilia Romagna: comuni di Ligonchio e Ramiseto;

b) regione Veneto: comuni di Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Farra d'Alpago, La Valle Agordina, Lamon, Limana, Longarone, Lozzo di Cadore, Mel, Pedavena, Puos d'Alpago, San Tommaso Agordino, Soverzene, Vas, Zoppè di Cadore, Barbona, Boara Pisani, Candiana, Carmignano di Brenta, Cinto Euganeo, Cervarese Santa Croce, Loreggia, Megliadino San Vitale, Piombino Dese, Polverara, Pontelongo, Torreglia, Villanova di Camposampiero, S. Biagio di Callalta, Susegana, Cavallino -Treporti, Musile di Piave, Noventa di Piave, S. Stino di Livenza, San Donà di Piave, Badia Calavena, Brenzone, Bussolengo, Fumane, Lazise, Legnago, Marano di Valpolicella, Negrar, Pastrengo, S. Giovanni Ilarione, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Altissimo, Arsiero, Cornedo Vicentino, Gambellara, Laghi, Lastebasse, Lusiana, Monte di Malo, Mussolente, Pojana Maggiore, Posina, Santorso, Solagna, Valdagno, Valdastico, Valstagna.

Art. 5.

1. Allo scopo di consentire il rapido reintegro delle scorte e la riparazione dei materiali di pronto intervento utilizzati per attività di protezione civile a seguito

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia e del sisma che il 21 maggio 2003 ha colpito la Repubblica Algerina, il Direttore centrale della Difesa civile e le politiche di protezione civile del Ministero dell'interno è nominato funzionario delegato. Per la gestione delle necessarie risorse finanziarie costituite da anticipazioni a carico del Fondo della protezione civile o da somme rese disponibili con carattere di generalità per la gestione dell'emergenza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

Art. 6.

1. Le sospensioni dei termini previste dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e prorogate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003 sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2004. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi del Commissario delegato - Presidente della regione Molise, che provvede al relativo rimborso agli Enti interessati. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002.

2. I termini previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 7 e dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, sono ulteriormente prorogati fino al 31 marzo 2004, con oneri a carico dei fondi del Commissario delegato.

Art. 7.

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003 è aggiunto il seguente comma: «3. In considerazione delle particolari esigenze d'impiego, agli equipaggi di volo del Corpo Forestale dello Stato impegnati nella lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale è riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a 600 euro mensili per tutta la durata dello stato di emergenza. Lo stesso personale è altresì autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a 20 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle disponibilità, per l'anno 2003, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118».

2. In relazione alle esigenze connesse alle iniziative anche convenzionali concernenti la materia degli incendi boschivi, è autorizzato il rinnovo dei contratti di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3231 del 24 luglio 2002, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie dell'Ufficio nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Il termine di un anno, previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3212 del 10 maggio 2002, è prorogato di ulteriori dodici mesi. Al relativo onere pari a euro 130.000,00 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 9.

1. I termini previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *b)* e *d)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, sono prorogati fino al 31 ottobre 2003.

Art. 10.

1. I Commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dell'8 novembre 2002, n. 3250, sono autorizzati ad aprire apposite contabilità speciali di tesoreria, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A08685

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2003.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 3301).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 3270/2003, nel quale è stabilito che il Commissario delegato provvede all'individuazione di una o più ipotesi per la definitiva soluzione dei problemi determinati dal blocco dei lavori sul depuratore di Poggiomarino, a causa di importanti ritrovamenti archeologici nella stessa area;

Vista la nota prot. n. 1298/4.1.2.13 del 16 giugno 2003, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza n. 3270/2003, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'esito delle iniziative poste in essere in relazione agli interventi da realizzare per il completamento del sistema depurativo dell'Alto e Medio Sarno, in un quadro di coordinamento con gli interessi connessi alla prosecuzione dei saggi archeologici che insistono nella stessa area;

Ritenuto di poter condividere la soluzione operativa suggerita nella citata relazione del Commissario delegato, consistente nella soppressione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano e conseguente rimodulazione del sistema depurativo del comprensorio Medio Sarno sugli impianti di depurazione sub-comprensoriali di Scafati/S. Antonio Abate, Angri/S. Marzano sul Sarno/Sant'Egidio Montalbino e Nocera Inferiore;

Vista l'ordinanza commissariale n. 799 del 13 agosto 1997, con la quale il Prefetto di Napoli, Commissario delegato *pro tempore*, ha approvato lo schema depurativo del Medio Sarno.

Vista la richiesta del 24 giugno 2003 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Ravvisata la necessità ed urgenza di disporre ulteriori misure di carattere straordinario, che favoriscano la rapida realizzazione del sistema depurativo dell'Alto e Medio Sarno, in un ottica finalizzata al definitivo superamento della situazione emergenziale ancora in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Acquisito l'avviso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui alla nota prot. n. GAB/2003/6809/B02 del 25 giugno 2003, di concordanza con le conclusioni esposte dal Commissario delegato;

Acquisita l'intesa della regione Campania, di cui alla nota prot. n. 299/UDCP/Gab. del 18 giugno 2003;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Generale Roberto Jucci, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3270/2003, citata in premessa, per il definitivo superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, provvede, con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dall'adozione della presente ordinanza, all'approvazione di un nuovo schema depurativo del comprensorio Medio Sarno. In particolare detto schema di depurazione deve necessariamente disporre in merito alla:

definitiva chiusura ed eliminazione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano dal sistema depurativo del comprensorio Medio Sarno, con contestuale adozione di tutti gli adempimenti necessari a liberare l'area su cui insiste l'impianto medesimo, al fine di consentire la prosecuzione dei saggi archeologici;

rimodulazione del sistema depurativo, approvato dall'ordinanza commissariale n. 799/1997, citata in premessa, e ripartizione del carico inquinante proveniente dai comuni ricadenti nel sub-comprensorio n. 2 Sarnese/Vesuviano, sugli impianti di depurazione, in corso di realizzazione, di Scafati/Sant'Antonio Abate, Angri/S. Marzano sul Sarno/Sant'Egidio Montalbino e Nocera Inferiore;

modifica ed adeguamento della rete di collettori, rispetto al nuovo schema depurativo del comprensorio Medio Sarno.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, a porre in essere tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e negoziale, conseguenti alla definitiva chiusura dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 5, secondo periodo, dell'ordinanza n. 3270/2003, le parole «venticinque unità» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «trenta unità», e dopo le parole «o da enti pubblici» e aggiunto il seguente periodo: «di cui 5 unità designate dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania, da impiegare a tempo pieno o parziale».

2. All'art. 1, comma 9, dell'ordinanza n. 3270/2003, dopo le parole «logistici» sono aggiunte le seguenti: «mediante l'acquisto di beni e servizi, avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe di cui al comma 3».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A08686

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2003.

Recepimento della direttiva n. 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002 relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva n. 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002 relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 472/2002 della Commissione del 12 marzo 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopracitata;

Visto il parere della commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 27 marzo 2003:

Decreta:

Art. 1.

Il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 197

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DESTINATI AL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI OCRATOSSINA A IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Oggetto e campo di applicazione

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità di seguito indicate. I campioni globali così ottenuti vengono considerati rappresentativi delle partite. La conformità delle partite al tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche è determinata in funzione dei tenori rilevati nelle aliquote analizzate.

2. Definizioni

2.1 Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un'unica volta, per il quale è stata accertata, dall'addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere, la marcatura.

2.2 Sottopartita: porzione di una grande partita designata per l'applicazione delle modalità di prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

2.3 Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.

2.4 Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

2.5 Aliquota: porzione corrispondente ad un quinto del campione globale macinato.

3. Disposizioni generali

3.1. Personale:

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale qualificato che deve operare secondo le modalità del presente allegato.

3.2. Prodotto da campionare

Ciascuna partita da controllare è oggetto di campionamento separato. Conformemente alle disposizioni specifiche del presente allegato, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che devono essere oggetto di campionatura separata.

3.3. Precauzioni da prendere

A partire dal campionamento fino alla preparazione dei campioni è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di ocratossina A e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. Campioni elementari

I campioni elementari devono essere prelevati, per quanto possibile, in vari punti distribuiti nella partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.7.

3.5. Preparazione del campione globale

Il campione globale viene ottenuto riunendo e mescolando i campioni elementari.

3.6. Preparazione delle aliquote

Il campione globale dopo macinazione e omogeneizzazione deve essere suddiviso in 5 aliquote uguali.

Ogni aliquota deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale inerte, che la protegga adeguatamente contro qualsiasi fattore di contaminazione e danno che potrebbe essere causato dal trasporto o dalla conservazione.

3.7. Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione viene sigillato sul luogo del prelievo e ciascuna aliquota viene identificata secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/80. Per ciascun prelievo di campione, si redige un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata, la data e il luogo di campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. Disposizioni specifiche

4.1. Diversi tipi di partite

I prodotti possono essere commercializzati sfusi, in contenitori, in imballaggi singoli (sacchetti confezioni al dettaglio), ecc. La procedura di campionamento può essere applicata alle varie forme nelle quali i prodotti vengono immessi in commercio.

Fatte salve le disposizioni specifiche di cui ai punti 4.3, 4.4 e 4.5 del presente allegato, come guida per il campionamento delle partite commercializzate in sacchetti o in confezioni singole può essere usata la formula seguente:

$$\text{Frequenza di campionamento (FC) } n = \frac{\text{peso della partita x peso del campione elementare}}{\text{peso del campione globale x peso di un singolo imballaggio o confezione}}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Peso: da esprimere in kg;

Frequenza di campionamento (FC): è il numero che individua ogni quanti imballaggi deve essere effettuato il prelievo del campione elementare. I numeri decimali devono essere approssimati al numero intero più vicino.

4.2. Peso del campione elementare

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente nel presente allegato. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dalla dimensione della confezione stessa.

4.3. Riassunto generale del sistema di campionamento per i cereali e uve essiccate

Tabella 1: Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita

Prodotto	Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite	Numero campioni elementari	Peso del campione globale (kg)
Cereali e prodotti derivati	≥1500 > 300 e < 1500 ≥50 e ≤300 < 50	500 tonnellate 3 sottopartite 100 tonnellate –	100 100 100 10-100(1)	10 10 10 1-10
Uve essiccate (uva passa di Corinto, uva passa e uva sultanina)	≥15 < 15	15-30 tonnellate –	100 10-100 (2)	10 1-10

(1) In funzione del peso della partita - cfr. tabella 2 del presente allegato.

(2) In funzione del peso della partita - cfr. tabella 3 del presente allegato

4.4. Metodo di campionamento per i cereali e prodotti derivati (partite ≥ 50 tonnellate) e per uve essiccate (partite ≥ 15 tonnellate)

Sempreché, le sottopartite possano essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest'ultimo può superare il peso indicato in ragione del 20%.

Ciascuna sottopartita deve essere oggetto di campionamento separato.

Numero di campioni elementari: 100. Peso del campione globale = 10 kg.

Nel caso in cui non sia possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte senza causare danni economici considerevoli (ad esempio a causa delle forme d'imballaggio o dei mezzi di trasporto), si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia il più rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato.

4.5. Metodo di campionamento per i cereali e prodotti derivati (partite di < 50 tonnellate) e per uve essiccate (partite di < 15 tonnellate)

Per partite di cereali inferiori a 50 tonnellate e per partite di uve essiccate inferiori a 15 tonnellate, si deve applicare un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg.

Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, è possibile basarsi sui valori riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 2: Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di cereali

Peso della partita (in tonnellate)	Numero di campioni elementari
≤1	10
> 1 - ≤3	20
> 3 - ≤10	40
> 10 - ≤20	60
> 20 - ≤50	100

Tabella 3: Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di uve essiccate

Peso della partita (in tonnellate)	Numero di campioni elementari
≤0,1	10
> 0,1 - ≤0,2	15
> 0,2 - ≤0,5	20
> 0,5 - ≤1,0	30
> 1,0 - ≤2,0	40
> 2,0 - ≤5,0	60
> 5,0 - ≤10,0	80
> 10,0 - ≤15,0	100

4.6. Campionamento nella fase della commercializzazione al dettaglio.

Il prelievo di campioni nella fase della commercializzazione al dettaglio deve avvenire in conformità con le disposizioni del campionamento di cui sopra. Ove ciò non sia possibile si potranno usare altre procedure efficaci di prelievo nella fase della distribuzione al dettaglio, purché le stesse garantiscano una rappresentatività sufficiente della partita campionata.

5. Accettazione di una partita o sottopartita

Accettazione, se l'aliquota è conforme al limite massimo stabilito dal regolamento CE 466/2001 e successive modifiche

Rifiuto, se l'aliquota supera il limite massimo stabilito dal regolamento CE 466/2001 e successive modifiche

---

ALLEGATO 2

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E CRITERI GENERALI AI QUALI DEVONO ESSERE ADEGUATI I METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI OCRATOSSINA A IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Precauzioni

Data la distribuzione estremamente eterogenea dell'Ocratossina A, i campioni devono essere preparati e omogeneizzati con la massima cura.

2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio

Il campione globale viene macinato finemente e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.

3. Suddivisione del campione globale in aliquote

Si applicano le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327.

4. Metodo di analisi che dovrà essere utilizzato dal laboratorio e modalità di controllo del laboratorio stesso

4.1. Definizioni

Alcune delle definizioni più comunemente usate che il laboratorio dovrà utilizzare sono indicate qui di seguito:

r = ripetibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra due risultati di singole prove ottenuti in condizioni di ripetibilità (cioè, stesso campione, stesso operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio, breve intervallo di tempo) rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95%) e quindi $r = 2,8 \times s_r$;

S_r = deviazione standard, calcolata dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità;

RSD_r = Deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(S_r/X) \times 100]$, in cui x è la media dei risultati ottenuti.

R = riproducibilità, valore al di sotto del quale è lecito presumere che la differenza assoluta fra i risultati delle singole prove ottenute in condizioni di riproducibilità (cioè, su materiali identici ottenuti da operatori in diversi laboratori, mediante metodo di prova standardizzato) rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95%); $R = 2,8 \times s_R$.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

s_R= deviazione standard, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSD_R = deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(s_R/x) x 100].

4.2. Requisiti generali

I metodi di analisi utilizzati per controlli alimentari devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e dei metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

4.3. Requisiti specifici

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per la determinazione del tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare il metodo di loro scelta, a condizione che esso rispetti i criteri seguenti:

Concentrazione Ocratossina A (μg/Kg)	RSDr %	RSDr %	Recupero %
< 1	≤40	≤60	50-120
1-10	≤20	≤30	70-110

I limiti di rivelazione dei metodi impiegati non sono indicati poiché i valori relativi alla precisione sono espressi per le concentrazioni che presentano interesse.

I valori relativi alla precisione sono calcolati partendo dall'equazione di Horwitz:

$$RSD_R = 2\ (^{1-0,5\ \log C})$$

equazione nella quale:

RSD_R è la deviazione standard relativa calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(s_R/x)x 100],

C è il livello di concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg).

In questo caso si tratta di un'equazione generale relativa alla precisione che è stata giudicata indipendente dall'analista o dalla matrice, ma dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior parte di metodi d'analisi comunemente utilizzati.

4.4. Calcolo del fattore di recupero

Il risultato analitico viene riportato, in forma corretta o meno, per il fattore di recupero. Devono essere indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

4.5. Qualità dei laboratori

I laboratori devono conformarsi alle disposizioni del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 156 riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

03A08595

DECRETO 19 giugno 2003.

Sospensione dell'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari contenenti benzilpenicillina benzatinica, destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ALIMENTI E NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante norme in materia di medicinali veterinari e in particolare il capo V agli articoli 20 e seguenti;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2003) 1401, adottata il 22 aprile 2003 e concernente la sospensione dell'autorizzazione a commercializzare medicinali veterinari contenenti il principio attivo «benzilpenicillina benzatinica» destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare;

Considerato che il Comitato per i medicinali veterinari di cui all'art. 31 della direttiva 2001/82/CE, ha concluso che non è possibile determinare, per i prodotti a base di benzilpenicillina benzatinica, un periodo di sospensione sulla base dei dati disponibili e che i periodi di sospensione attualmente autorizzati non sono adatti a garantire una quantità di residui nel sito di iniezione inferiore agli MRL fissati dal regolamento CEE 2377/90;

Considerato che non è possibile assicurare che gli alimenti ottenuti dagli animali trattati con tali prodotti non contengano residui che possano costituire un pericolo per la salute del consumatore;

Ritenuto di doversi conformare alla decisione comunitaria su richiamata;

Ritenuto, altresì, necessario, a tutela della salute pubblica, estendere la medesima cautela a tutti i prodotti contenenti benzilpenicillina benzatinica, destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare, ancorché non espressamente ricompresi nell'allegato alla decisione comunitaria su richiamata;

Dispone:

Art. 1.

1. È sospesa l'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari contenenti il principio attivo benzilpenicillina benzatinica, destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare, di cui all'allegato, nonché a tutti gli altri prodotti contenenti lo stesso principio attivo, ancorché non espressamente richiamati.

2. I lotti dei medicinali di cui al comma 1 già prodotti non possono essere commercializzati e devono essere ritirati dal mercato entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. A decorrere dal periodo di cui al comma 2 è vietata altresì la somministrazione dei medicinali di cui al comma 1 ad animali produttori di alimenti per l'uomo.

4. La revoca della sospensione e ulteriori eventuali determinazioni sono subordinate alle decisioni in materia da adottarsi in sede comunitaria.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore all'atto della pubblicazione. Esso è altresì notificato alle principali associazioni di categoria e comunicato alla Commissione europea e al Comitato per i medicinali veterinari della Comunità europea.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 202

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

ALLEGATO I: LISTA DEI NOMI DEI PRODOTTI MEDICINALI PER USO VETERINARIO A BASE DI PENICILLINA BENZATINA DESTINATI AD ANIMALI DA PRODUZIONE ALIMENTARE E TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, ISLANDA E NORVEGIA

Stato Membro	Denominazione commerciale	Dosaggio	Nome dell'Azienda	Indirizzo
Austria	Duphapen	Benzathine benzylpenicillin 112.5 mg/ml Procaine benzylpenicillin 150.00 mg/ml	Wyeth-Lederle Pharma GmbH	Storchengasse 1 A-1150 Wien Austria
	Duplocillin	Benzathine benzylpenicillin 128.75 mg/ml Procaine benzylpenicillin 154.43 mg/ml	Intervet	Siemensstr. 105 A-1210 Wien Austria
	Serocillin Depot	Benzathine benzylpenicillin 112.5 mg/ml; Procaine benzylpenicillin 150.00 mg/ml	Norbrook Laboratories Limited	105 Armagh Rd Newry BT35 6PU, County Down Northern Ireland
	Norocillin Long acting	Benzathine benzylpenicillin 112.5 mg/ml; Procaine benzylpenicillin 150.00 mg/ml	Norbrook Laboratories Limited	105 Armagh Road Newry BT35 6PU, County Down Northern Ireland
Belgio	Peni-Kel L.A.	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml	Kela Laboratória N.V.	St Lenaartseweg 48 B-2320 Hoogstraten Belgium
	Retardpen	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml	V.M.D. N.V.	Berendonk 74 B-2370 Arendonk Belgium
	Emdopen 150+150 L.A.	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml; Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml; Procaine hydrochloride 20 mg/ml	Emdoka bvba	J. Lijsenstraat 16 B-2321 Hoogstraten Belgium
	Duplocilline L.A.	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml	Intervet Belgium	Ragheno Park, Dellingstraat 32/1 B-2800 Mechelen Belgium
	Duphapen L.A.	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml	Fort Dodge Animal Health Benelux BV	Van Houten Industriepark 25 NL-1381 MZ Weesp The Netherlands
Danimarca	Duplocillin Vet	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml	Intervet International bv	Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 NL-5830 AA - Boxmeer The Netherlands
Finlandia	Duplocillin LA vet [illegible] (150 mg/ml)	Benzathine benzylpenicillin 115 mg/ml; Procaine benzylpenicillin 150 mg/ml	Intervet Oy	Tuupakantie 7 A FIN-01740 Vantaa Finland

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato Membro	Denominazione commerciale	Dosaggio	Nome dell'Azienda	Indirizzo
Francia	Uniject	Benzathine benzylpenicillin 74 mg/ml Procaine benzylpenicillin 57 mg/ml Dihydrostreptomycin sulphate 64 mg/ml	Virbac S.A.	13ème rue – LID, BP 27 F-06511 Carros Cedex France
	Duphapen LA	Benzathine benzylpenicillin 15 mg/ml Procaine benzylpenicillin 15 mg/ml	Fort Dodge Santé Animal	22-24 Ave Marcel Dassault,B.P. 440 F-37204 Tours Cedex 3 France
	Duplocilline	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml	Intervet	Rue Olivier de Serres, Angers Technopole F-49071 Beaucouzé France
	Dipene 5 + 5	Benzathine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml	Virbac S.A.	13ème rue – LID, BP 27 F-06511 Carros Cedex France
	Shotapen	Benzathine benzylpenicillin 100 mg/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Dihydrostreptomycin sulphate 16.4 mg/ml	Virbac S.A.	13ème rue – LID, BP 27 F-06511 Carros Cedex France
Germania	Strepdipend Suspension ölig	Benzathine benzylpenicillin 91.67 mg/ml Procaine benzylpenicillin 30.0 mg/ml Dihydrostreptomycin sulphate 196.4 mg/ml	Serumwerk Bernburg AG	Hallesche Landstrasse 105b D-06406 Bernburg Germany
	Strepdipend Suspension wässrig	Benzathine benzylpenicillin 91.67 mg/ml Dihydrostreptomycin sulphate 157.15 mg/ml	Serumwerk Bernburg AG	Hallesche Landstrasse 105b D-06406 Bernburg Germany
	Veracin compositum	Benzathine benzylpenicillin 76.19 mg/ml Procaine benzylpenicillin 120.00 mg/ml Dihydrostreptomycin sulphate 258.0 mg/ml Procaine hydrochloride 20.0 mg/ml	Albert Albrecht GmbH & Co. KG	Hauptstrasse 6-8 D-88326 Aulendorf Germany
	Vetripen Depot N	Benzathine benzylpenicillin 76.19 mg/ml Procaine benzylpenicillin 118.69 mg/ml Dihydrostreptomycin sulphate 263.15 mg/ml	CEVA Tiergesundheit GmbH	Kanzlerstr. 4 D-40472 Düsseldorf Germany
	Langzeit-penicillin und Dihydrostreptomycin ad us. vet	Benzathine benzylpenicillin 76.19 mg/ml Procaine benzylpenicillin 120.00 mg/ml Dihydrostreptomycin sulphate 258.0 mg/ml	AniMedica GmbH	Im Südfeld 9 D-48308 Senden-Bösensell Germany
	Belamycin 300	Benzathine benzylpenicillin 127.0 mg/ml Procaine benzylpenicillin 149.9 mg/ml	Bela-Pharm	Lohner Str. 19 D-49377 Vechta Germany
Grecia	Fatromycine – S	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Dihydrostreptomycin sulphate 200 mg/ml	Fatro S.p.A.	Via Emilia 285 I-40064 Ozzano dell'Emilia - Bologna Italy

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato Membro	Denominazione commerciale	Dosaggio	Nome dell'Azienda	Indirizzo
	Hipracillin retard	Benzathine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Dihydrostreptomycin sulphate 250 mg/ml	Laboratorios HIPRA S.A.	Av. La Selva 135 E-17170 Amer (Girona) Spain
Irlanda	Norocillin LA	Benzathine benzylpenicillin 112.5 mg/ml; Procaine benzylpenicillin 150.00 mg/ml	Norbrook Laboratories Limited	105 Armagh Road Newry BT35 6PU, County Down Northern Ireland
	Duphapen LA	Benzathine benzylpenicillin 112.5 mg/ml; Procaine benzylpenicillin 150.00 mg/ml	Fort Dodge Animal Health Limited	Flanders Road, Hedge End Southampton SO30 4QH UK
Italia	Rubrocillina Forte Veterinaria	Benzathine benzylpenicillin 250,000 IU/ml Dihydrostreptomycin sulphate 100 mg/ml	Gellini International & Intervet Italy	Via Walter Tobagi, 7 I-20068 Peschiera Borromeo (MI) Italy
	Liquicil (3 different pack sizes all with same strength)	Liquicil 5 + 5: Benzathine benzylpenicillin 200,000 IU/ml Streptomycin sulphate 200 mg/ml Liquicil 20 + 20: Benzathine benzylpenicillin 200,000 IU/ml Streptomycin sulphate 200 mg/ml Liquicil 50 + 50: Benzathine benzylpenicillin 200,000 IU/ml Streptomycin sulphate 200 mg/ml	A.C.R.A.F. S.p.A. - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco	P.le della Stazione snc I-00040 S. Palomba-Pomezia - Roma Italy
	Ritardomicina	Benzathine benzylpenicillin 6,000,000 IU/ml Dihydrostreptomycin sulphate 20 mg/ml Streptomycin sulphate 20 mg/ml	Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l.	Via A. De Gasperi 47 I-21040 Sumirago (VA) Italy

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato Membro	Denominazione commerciale	Dosaggio	Nome dell'Azienda	Indirizzo
Italia (cont.)	Fatromicina Ritardo (3 strengths)	Strength: 1 + 1: Benzathine benzylpenicillin 5000 IU/ml Sodium benzylpenicillin 30,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 20,000 IU/ml Dihydrostreptomycin sulphate 133.5 mg/ml Strength 3 + 2.5: Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Sodium benzylpenicillin 75,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 75,000 IU/ml Dihydrostreptomycin sulphate 333.7 mg/ml Strength 6 + 5: Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Sodium benzylpenicillin 90,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 60,000 IU/ml Dihydrostreptomycin sulphate 333.75 mg/ml	Fatro S.p.A.	Via Emilia 285 I-40064 Ozzano dell'Emilia - Bologna Italy
	Lugabiotic (4 pack sizes – all with same strength)	Flacone 1 + 1: Benzathine benzylpenicillin 166,667 IU/ml Sodium benzylpenicillin 66,667 IU/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Streptomycin sulphate 333 mg/ml Flacone 3 + 3: Benzathine benzylpenicillin 166,667 IU/ml Sodium benzylpenicillin 66,667 IU/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Streptomycin sulphate 333 mg/ml Flacone 6 + 6: Benzathine benzylpenicillin 166,667 IU/ml Sodium benzylpenicillin 66,667 IU/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Streptomycin sulphate 333 mg/ml Flacone 10 + 10: Benzathine benzylpenicillin 166,667 IU/ml Sodium benzylpenicillin 66,667 IU/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Streptomycin sulphate 333 mg/ml	Fatro S.p.A.	Via Emilia 285 I-40064 Ozzano dell'Emilia - Bologna Italy
	Neotardocillina 12,5%	Benzathine benzylpenicillin 125,000 IU/ml Streptomycin sulphate 50 mg/ml	VAAS Industria Chimica Farmaceutica Srl	Via Siena, 268 I-47032 Capocolle di Bertinoro (FC) Italy

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato Membro	Denominazione commerciale	Dosaggio	Nome dell'Azienda	Indirizzo
Italia (cont.)	Gentaplus	Benzathine benzylpenicillin 200,000 IU/ml Gentamicin sulphate 30 mg/ml	IZO	Via Cremona 282 I-25124 Brescia Italy
	Bicormicina L.A.	Benzathine benzylpenicillin 125,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 125,000 IU/ml Dihydrostreptomicin sulphate 250 mg/ml Dexamethasone sodium phosphate 200 µg/ml Dexamethasone 21-isonicotinate 200 µg/ml	Fatro S.p.A.	Via Emilia 285 I-40064 Ozzano dell'Emilia - Bologna Italy
	Liquibiotic iniettabile (3 pack sizes with same strength)	Tipo 5 + 5 Benzathine benzylpenicillin 200,000 IU/ml Streptomycin sulphate 200 mg/ml Tipo 20 + 20 Benzathine benzylpenicillin 200,000 IU/ml Streptomycin sulphate 200 mg/ml Tipo 50 + 50 Benzathine benzylpenicillin 200,000 IU/ml Streptomycin sulphate 200 mg/ml	Industria Italiana Integratori TREI spA	Via Pietro. Bembo, 12 I-41100 Modena Italy
Lussemburgo	Duplocilline LA inj.	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml	Intervet International B.V. (NL)	Ragheno Park, Dellingstraat 32/1 B-2800 Mechelen Belgium
	Duphapen LA inj.	Benzathine benzylpenicillin 600,000 IU/ml	Fort Dodge Animal Health Benelux BV	Van Houten Industriepark 25 NL-1381 MZ Weesp The Netherlands
Paesi Bassi				
Portogallo	Bicormicina L.A.	Benzathine benzylpenicillin 125,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 125,000 IU/ml Dihydrostreptomicin sulphate 250 mg/ml Dexamethasone sodium phosphate 200 µg/ml Dexamethasone 21-isonicotinate 200 µg/ml	Univete – Técnica Pécuária Comércio e Indústria, Lda	Rua D. Jerónimo Osório, 5-B P-1400-119 Lisboa Portugal
	Duplocilina L.A.	150,000 IU/ml	Intervet Portugal Saúde Animal	Estrada Nacional 249, Km 14,2 Mem Martins Portugal

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato Membro	Denominazione commerciale	Dosaggio	Nome dell'Azienda	Indirizzo
Portogallo (cont.)	Peni-Kel L.A.	150,000 IU/ml	Kela Laboratória NV	St. Lenaartseweg 48 B-2320 Hoogstraten Belgium
	Shotapen L.A.	100,000 IU/ml	Virbac España S.A.	Angel Guimerá 179 a 181 E-08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona Spain
Spagna	Ivensalpen retardado	Benzathine benzylpenicillin 200,000 IU/ml; Procaine benzylpenicillin 40,000 IU/ml; Benzylpenicillin 60,000 IU/ml	Laboratorios e Industrias IVEN, S.A.	Luis I, 56-58 Polígono Industrial De Vallecas E-28031 Madrid Spain
	Ivensalpen E (Ivensalpen sulfamidico)	Benzathine benzylpenicillin 50,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 50,000 IU/ml Sulphamethoxypiridazine 200 mg/ml	Laboratorios e Industrias IVEN, S.A.	Luis I, 56-58 Poligono Industrial De Vallecas E-28031 Madrid Spain
	Zoobencil Estrepto 1 (Product currently suspended)	(Same composition as Zoobencil Estrepto 2, different volume.)	Vétoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.	Edificio Italia Parque Empresarial San Fernando E-28830 San Fernando de Henares, Madrid Spain
	Zoobencil Estrepto 2	Benzathine benzylpenicillin 2,000,000 IU/ml; Streptomycin (sulphate) 200 mg/ml;	Vétoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.	Edificio Italia Parque Empresarial San Fernando E-28830 San Fernando de Henares, Madrid Spain
	Zoobencil B12	Benzathine benzylpenicillin 3,000,000 IU/ml Vitamin B12: 37.5 µg/ml	Vétoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.	Edificio Italia Parque Empresarial San Fernando E-28830 San Fernando de Henares, Madrid Spain
	Dipen Suspensión retard	Benzathine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Dihydrostreptomycin 250 mg/ml	Chemical Iberica	Crta Burgos-Portugal, km. 256 E-37448 Calzada de Don Diego, Salamanca Spain
	Hiprabenzatina -1	Benzathine benzylpenicillin 1,000,000 IU/ml Dihydroxystreptomycin 1000 mg/ml	Laboratorios HIPRA S.A.	Avda. La Selva, 135 E-17170 Amer (Girona) Spain
	Hipracilina retard	Benzathine benzylpenicillin 100,000 IU/ml; Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml; Dihydrostreptomycin (sulphate) 50 mg/ml	Laboratorios HIPRA S.A.	Avda. La Selva, 135 E-17170 Amer (Girona) Spain

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Stato Membro	Denominazione commerciale	Dosaggio	Nome dell'Azienda	Indirizzo
Spagna (cont.)	Dipenisol retard	Benzathine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Dihydrostreptomycin (sulphate) 200 mg/ml	Química Farmacéutica Bayer, S.A.	Calabria, 268 E-08029 Barcelona Spain
	Shotapen LA 250	Benzathine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Dihydrostreptomycin (sulphate) 200 mg/ml	Virbac España SA	Angel Guimerá, 179-181 E-08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona Spain
	Benzatard	Benzathine benzylpenicillin 150,000 IU/ml; Procaine benzylpenicillin 150,000 IU/ml	Laboratorios SYVA, S.A.	Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 E-24010 León Spain
	Biosuspen retard	Benzathine benzylpenicillin 75,000 IU/ml; Procaine benzylpenicillin 125,000 IU/ml Dihydrostreptomycin (sulphate) 250 mg/ml Dexamethasone(21-Naphosphate) 250 µg/ml	Laboratorios SYVA, S.A.	Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 E-24010 León Spain
	Biochoc	Benzathine benzylpenicillin 1,000,000 IU/ml; Procaine benzylpenicillin 1,000,000 IU/ml; Sodium benzylpenicillin 500,000 IU/ml; Dihydrostreptomycin (sulphate) 5000 mg/ml	Laboratorios SYVA, S.A.	Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 E-24010 León Spain
	Benzatina E	Benzathine benzylpenicillin 75,000 IU/ml; Potassium benzylpenicillin 25,000 IU/ml Procaine benzylpenicillin 50,000 IU/ml Streptomycin (sulphate) 250 mg/ml	Laboratorios Ovejero, S.A.	L-1 Crtra. León-Vilecha, 30 Apartado 321 E-24080 León Spain
	Cyapen retard	Benzathine benzylpenicillin 100,000 IU/ml; Procaine benzylpenicillin 100,000 IU/ml Dihydrostreptomycin (sulphate) 200 mg/ml	Virbac España S.A.	Angel Guimerá, 179-181 E-08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona Spain
Svezia				
Regno Unito	Duphapen LA	Benzathine benzylpenicillin 112.5 mg/ml; Procaine benzylpenicillin 150.00 mg/ml	Fort Dodge Animal Health Limited	Flanders Road, Hedge End Southampton SO30 4QH UK
	Norocillin LA	Benzathine benzylpenicillin 112.5 mg/ml; Procaine benzylpenicillin 150.00 mg/ml	Norbrook Laboratories Ltd	105 Armagh Road Newry BT35 6PU, County Down Northern Ireland
Islanda	Duplocillin L.A. vet	Benzathine benzylpenicillin 115 mg/ml; Procaine benzylpenicillin 150 mg/ml	Intervet International B.V.	Lynghals 13 IS-110-Reykjavik Iceland
Norvegia				

03A08594

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande pervenute il 26 giugno 2003, dalle ditte A.D. Pharma 2000 S.r.l. e L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate - il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ditta A.D. Pharma 2000 S.r.l. - specialità medicinale DERMAZOL - crema vaginale 1% tubo g 78 - A.I.C. n. 025411 012;

ditta A.D. Pharma 2000 S.r.l. - specialità medicinale DERMAZOL - «dermatologico» crema 1% tubo g 30 - A.I.C. n. 025411 048;

ditta A.D. Pharma 2000 S.r.l. - specialità medicinale FLUOCIT - pomata 30 g - A.I.C. n. 022097 024;

ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. - specialità medicinale METADONE CLORIDRATO - «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 5 ml con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 029610 096.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 30 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

03A08467

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 luglio 2003.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro (ora direzioni provinciali del lavoro) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe orarie per le operazioni di facchinaggio;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 25157 del 2 febbraio 1995;

Visto il proprio decreto n. 2/2001 del 6 marzo 2001, con il quale ha provveduto a determinare le tariffe provinciali di facchinaggio fino al 31 dicembre 2002 e ritenuto doveroso procedere al loro rinnovo per il periodo a seguire;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sociali operanti nello specifico settore negli incontri del 7 febbraio 2003 e del 10 giugno 2003 e tenuto conto degli orientamenti emersi in dette circostanze;

Tenuto conto altresì della necessità di assicurare, per quanto possibile, l'omogeneità delle tariffe applicate nella provincia di Rovigo con quelle fissate nelle province viciniori, anche di altra regione;

Considerato che le riforme introdotte nel settore della cooperazione con le leggi n. 142/2001 e decreto legislativo n. 6/2003 hanno, per molti aspetti, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dagli organismi associativi;

Avuto riguardo alla percentuale di scostamento tra il tasso di inflazione programmata dal Governo per il biennio 2003-2004 rispetto al tasso reale per il periodo 01-02, risultato del 2% (con arrotondamento per eccesso);

Considerate le esigenze delle organizzazioni sindacali ditoriali interessate ad un contenimento del costo del lavoro che tenga conto dell'attuale momento che attraversa l'economia ed il mercato;

Ritenuto doveroso, in ogni caso, sulla base anche delle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un incremento delle tariffe rispettoso del livello salariale stabilito dalla contrattazione nazionale, anche di quella attinente il settore cooperativo per la remunerazione del lavoro;

Ritenuto, di riflesso, equa una rideterminazione delle tariffe in misura del 2,7%, percentuale che fa salve, in parte, le esigenze e gli interessi delle contrapposte posizioni;

Ritenuto ancora che, in attesa dell'assestamento del quadro normativo di riferimento attinente il settore cooperativo ed in via generale di quello relativo alla riforma del mercato del lavoro, conseguente all'entrata in vigore della legge n. 30/2003 (legge Biagi) e dei conseguenti decreti delegati, limitare temporalmente il periodo di vigenza delle nuove tariffe di facchinaggio a valere per la provincia di Rovigo al 31 dicembre 2003;

Considerato, di conseguenza, necessario prima di quella data promuovere altri confronti con le organizzazioni sociali interessate per un'opportuna verifica delle situazioni normative, contrattuali e di mercato;

Decreta

come di seguito l'aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Rovigo.

Art. 1.

Tariffe di facchinaggio

1. *Premessa* (estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994).

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio di merci, materiali e cose svolte nel territorio della provincia di Rovigo per conto di coloro che si avvalgono dell'opera di facchini, sono quelle contenute negli articoli seguenti, rapportate a peso lordo, riferite a 100 kg se non diversamente indicate a fianco di ciascuna voce.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.
Tariffe

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

	precedenti tariffe (espresse in lire)	precedenti tariffe (espresse in euro)	tariffe in vigore per il 2003 (espresse in euro)
concimi, sementi, cruscami in genere	1159	0,60	0,62
riso o risone ai magazzini	1506	0,78	0,80
zucchero	1564	0,81	0,83
farine presso molini e panifici	1506	0,78	0,80
farine presso molini industriali da scivolo a veicolo	694	0,36	0,37
granone	1506	0,78	0,80
calce, gesso, cemento	1159	0,60	0,62
sale	1159	0,60	0,62
patate, cipolle, carote, mitili	1622	0,84	0,86
FUSTI, DAMIGIANE E FIASCHI	2318	1,20	1,23
MERCE ORTOFRUTTICOLA			
accatastabili da Kg. 7 fino a 20 Kg.	2549	1,32	1,36
COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI			
carbone alla rinfusa	1159	0,60	0,62
legno da ardere in pezzatura	1390	0,72	0,74
legna da stufa o ciocchette	1970	1,02	1,05
legna da ardere o carbone in sacchi, cesti	3012	1,56	1,60
canestri kerosene da 20 Kg.	1390	0,72	0,74
MERCI VARIE			
paglia o foraggi pressati	2202	1,14	1,17
paglia o foraggi pressati **senza stivaggio**	1796	0,93	0,96
stracci di carta da macero	2086	1,08	1,11
stracci di carta da macero **senza stivaggio**	1680	0,87	0,89
marmi maneggiabili fino a q.li uno	1796	0,93	0,96
marmi maneggiabili fino a q.li uno **senza stivaggio**	1390	0,72	0,74
marmi maneggiabili oltre un q.le	2491	1,29	1,32
marmi maneggiabili oltre un q.le **senza stavaggio**	2086	1,08	1,11
travi in ferro	1680	0,87	0,89
travi in ferro **senza stivaggio**	1273	0,66	0,68
rottami in ferro	1159	0,60	0,62
rete metallica o filo spinato	1622	0,84	0,86
rete metallica o filo spinato **senza stivaggio**	1273	0,66	0,68
materie plastiche in aste e alla rinfusa	2086	1,08	1,11
materie plastiche in aste e alla rinfusa **senza stivaggio**	1680	0,87	0,89
ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura	1390	0,72	0,74
ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura **senza stivaggio**	984	0,51	0,52
macchinario in genere o bobine a mezzo gru	1680	0,87	0,89
macchinario in genere con sovraccarico	2086	1,08	1,11
macchinario in genere con sovraccarico **senza stivaggio**	1738	0,90	0,92
macchine operatrici agricole	1970	1,02	1,05
sale alla rinfusa	1159	0,60	0,62
riso, risone ed orzo alla rinfusa	463	0,24	0,25
farina e zucchero alla rinfusa in autosilos	162	0,08	0,08
mangimi o sementi in confezione fino a Kg.10	1738	0,90	0,92
mangimi o sementi in confezione fino a Kg.10 **senza stivaggio**	1448	0,75	0,77
rotoli di polietilene	3245	1,68	1,73
rotoli di polietilene **senza stivaggio**	2839	1,47	1,51
tela in balle	2143	1,11	1,14
tela in balle **senza stivaggio**	1738	0,90	0,92
legname (tavolazze, morellame, travi, filagne e tronchi)	1390	0,72	0,74
legname(tavolazze, morellame, travi, filagne e tronchi)**senza stivaggio**	984	0,51	0,52
manufatti in cemento	1680	0,87	0,89
manufatti in cemento **senza stivaggio**	1273	0,66	0,68
prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli oltre kg.20	1738	0,90	0,92
prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli oltre kg.20 **senza stivaggio**	1332	0,69	0,71
prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a 20 kg.	2318	1,20	1,23
prodotti in genere: scatole,cartoni,cestelli fino a 20 kg.**senza stivaggio**	1911	0,99	1,02
ghiaccio con stivaggio	1796	0,93	0,96
acque minerali, vini, bibite in casse	1738	0,90	0,92
acque minerali, vini, bibite in casse **senza stivaggio**	1332	0,69	0,71

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

OPERAZIONI VARIE [estratto da Decreto Prefettizio 1700/1.17.12/II del 13.4.94]

Si intende che le operazioni per l'assistenza all'estrazione da silos e carico su apposito automezzo o viceversa si considerano operazioni di facchinaggio di merci alla rinfusa (cereali, sfarinati e zucchero).

TARIFFE DEL GRANO [estratto da Decreto Prefettizio 1700/1.17.12/II del 13.4.94]

Per le operazioni di movimentazione e ammasso grano si fa riferimento al decreto ministeriale 29.5.76 e successiva modificazioni e integrazioni. In carenza di aggiornamento viene proposta l'applicazione delle tariffe relativamente ai lavori normalmente svolti nella Provincia:

	precedenti tariffe (espresse in lire)	precedenti tariffe (espresse in euro)	tariffe in vigore per il 2003 (espresse in euro)
1-immissione del grano nei magazzini			
a-in tramoggia dotata di impianti fissi	162,00	0,08	0,08
b-in tramoggia (silos) dotata di impianti mobili	417,00	0,22	0,23
2-uscita del grano alla rinfusa	463,00	0,24	0,25

Art. 3.

Merci non indicate
(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Per le merci non indicate all'art. 2, la tariffa sarà ricavata per simulazione dalle voci indicate nello stesso articolo, o per accordo diretto tra le parti interessate.

Art. 4.

Maggiorazioni per colli piccoli
(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Per le merci ed i prodotti in colli, quando il loro peso sia inferiore ai kg 50, le tariffe di cui all'art. 2 debbono essere maggiorate del 20% purché la voce di tariffa non preveda un peso inferiore ai 50 kg.

Per colli di peso inferiore, ai 20 kg, non previste nel tariffario, le maggiorazioni verranno concordate direttamente tra le parti.

Art. 5.

Lavori disagiati
(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Per le operazioni di facchinaggio svolte in particolari condizioni di disagio per le caratteristiche della merce, o, ad esempio, sotto pioggia o neve, in frigoriferi funzionanti o in altri ambienti considerati disagiati, in presenza di fango o acqua, comunque da costituire disagio, le tariffe di cui all'art. 2 e le tariffe a tempo debbono essere maggiorate del 35%.

Art. 6.

Distanze ed altezze
(estratto da decreto prefettizio n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Alle tariffe dell'art. 2 si applicano le seguenti maggiorazioni, qualora si verificassero le seguenti distanze od altezze:

a) per una distanza da oltre 15 m a 30 m il 25%;

oltre i 30 m e per ogni 10 metri o frazioni di 10 metri il 5%, in aggiunta al precedente 25%;

per accatastamento o disaccatastamento ad una altezza di oltre metri 2,20 a metri 3, il 30%;

per ogni metro o frazione di metro al di sopra di metri 3, il 15% in aggiunta al 30%;

b) per ogni piano superiore (oltre il primo) una maggiorazione del 10%;

c) per operazioni da effettuarsi su veicoli dotati di pallets, il 10%;

d) per operazioni da effettuarsi su veicoli centinati o vagoni il 20%;

e) per le operazioni da effettuarsi su veicoli centinati o vagoni dotati di pallets il 40% comprensive delle maggiorazioni di cui alle lettere *c)* e *d)*;

f) per operazioni da effettuarsi sui containers, anche dotati di pallets, il 50% comprensivo delle maggiorazioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*;

g) per le operazioni di cui alla lettera *a)* effettuate con l'ausilio di nastri trasportatori meccanici di proprietà del committente (o, comunque da questi messi a disposizione) sino al limite della catasta o ai bordi del camion nel caso in cui i nastri trasportatori non necessitino di assistenza continua, sarà computata una maggiorazione del 10% se l'approntamento delle linee di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

trasporto è fatta per consentire operazioni fino a 300 q.li, sarà ridotta al 6% qualora la stessa linea sia utilizzata su operazioni di oltre 300 q.li.

Art. 7.
(estratto da decreto prefettizio
n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Quando le operazioni di facchinaggio, per necessità del committente vengono svolte in ore notturne, le tariffe di cui all'art. 2 e le tariffe a tempo saranno maggiorate del 30%. Se dette operazioni di facchinaggio, sempre per necessità del committente vengono svolte in giorno festivo, le tariffe di cui all'art. 2 e le tariffe a tempo verranno maggiorate del 50%, se svolte nella giornata del sabato del 25%. Se si tratta di lavoro festivo e notturno la maggiorazione sarà del 70%. (Per giorni festivi si intendono quelli previsti dalla legge; per ore notturne si intende il periodo di tempo compreso: dalle ore 22 alle ore 6).

Art. 8.
Indennità varie
(estratto da decreto prefettizio
n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Quando l'inizio dei lavori è ritardato di oltre un'ora dal previsto per ragioni non dipendenti dai facchini, a ciascun lavoratore presente in attesa dovrà essere corrisposta un'indennità in ragione del 50% delle tariffe a tempo.

Quanto sopra e con le medesime modalità si applica anche per i tempi di inattività tra loro sommati che si dovessero verificare per i facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo, in o da più punti e/o aziende.

In caso di chiamata per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 ore andrà corrisposta un'indennità pari a un'ora.

Art. 9.
Tariffe a tempo
(estratto da decreto prefettizio
n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Le tariffe a tempo sono da applicare esclusivamente per i lavori di facchinaggio di cui alla legge n. 407 del 3 maggio 1955 (*), ove non vi sia la possibilità, per la natura degli stessi di applicare tariffe a misura, necessità riconosciuta previo accordo tra le parti. *(Omissis).*

Per gli importi in vigore vedi tabella che segue:

Tariffe a tempo	Precedenti espresse in lire	Precedenti espresse in euro	Tariffe in vigore per l'anno 2003
Tariffa ordinaria	26.074	13,47	13,83
Tariffa traslochi	31.290	16,16	16,60

(*) Abrogata con D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 342.

Art. 10.
Condizioni di miglior favore
(estratto da decreto prefettizio
n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Restano in vigore le condizioni di miglior favore già esistenti per il lavoratore.

Art. 11.
Oneri
(estratto da decreto prefettizio
n. 1700/1.17.12/II del 13 aprile 1994)

Le tariffe di cui sopra sono comprensive di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali, a carico dei facchini liberi esercenti, riuniti o meno in organismi o cooperative. *(Omissis).*

Art. 12.

Entro il 31 dicembre 2003, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori del settore, verrà effettuata una verifica dell'attualità delle tariffe così come sopra rideterminate, ai fini anche di una loro eventuale modifica per l'anno 2004.

Art. 13.

Le tariffe riportate nel presente decreto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avranno durata fino al 31 dicembre 2003.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni. Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Rovigo, 3 luglio 2003

Il direttore: DRAGO

03A08483

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Peter Pan - L'Isola che c'è cooperativa sociale società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Peter Pan - L'Isola che c'è cooperativa sociale società cooperativa a r.l.», con sede in Verona (codice fiscale 02750100238), in liquidazione ordinaria, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 domiciliato in Verona, Corticella Fondachetto, n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08528

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Rotabile società cooperativa edilizia a r.l.», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore in data 7 gennaio 2003 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Rotabile società cooperativa edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede in Sassari (codice fiscale 00246800908), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Vito Meloni, nato a Oschiri (Sassari) il 20 giugno 1956, domiciliato in Cagliari, via Castiglione n. 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08529

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Progetto Lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata ispezione in data 18 luglio 2002;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Progetto Lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 05318181004), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Alessandro Praticò, nato a Roma il 19 luglio 1968, ivi domiciliato in via Carmignano n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08530

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Città Nova - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 1469/02 del 12 dicembre 2002 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Città Nova - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 02081810588) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Antonio di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, domiciliato in Roma, via Antonio Cantore n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08539

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Soc. coop. a r.l. Edilpittura 89», in Ceccano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 marzo 2000 e del successivo accertamento in data 13 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Soc. Coop. a. r.l. Edilpittura 89», con sede in Ceccano (Frosinone) (codice fiscale 01694860600) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Stefano Pizzutelli, nato a Frosinone il 10 novembre 1966, ivi domiciliato in via Tiburtina, n. 123, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08540

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Lavoro GI (Lavoro giovani) a responsabilità limitata», in Crema, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 30 gennaio 2003 del Tribunale di Crema con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Lavoro GI (Lavoro giovani) a responsabilità limitata», con sede in Crema (Cremona) (codice fiscale 00364040196) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giancarlo Frosi, nato a Grumello (Cremona) il 5 ottobre 1957, domiciliato in Cremona, via F. Aporti n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08541

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Forestcoop - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Pico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Forestcoop - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Pico (Frosinone), codice fiscale n. 1578110601, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Stefano Pizzutelli, nato a Frosinone il 10 novembre 1966, ivi domiciliato in via Tiburtina n. 123, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08542

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Freccia soc. coop. a r.l.», in Caselette, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 3 dicembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Freccia soc. coop. a r.l.», con sede in Caselette (Torino), codice fiscale n. 02378750042, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Terranova, nato ad Ivrea il 21 ottobre 1974, ed ivi domiciliato in via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08543

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. Lombardia Latte a r.l.», in Cremona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 novembre 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Soc. coop. Lombardia Latte a r.l.», in liquidazione con sede in Cremona, codice fiscale n. 01169060199, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Antonio Picasso, nato a Cremona il 18 aprile 1944, ivi domiciliato in via Bordigallo n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08544

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Azzurra servizi soc. coop. a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Azzurra servizi soc. coop. a r.l.», con sede in Verona, codice fiscale n. 03035610231, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 domiciliato in Verona, Corticella Fondachetto n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08545

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Progetti moda soc. coop. a r.l.», in Gaglianico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Progetti moda soc. coop. a r.l.», con sede in Gaglianico (Biella), codice fiscale n. 01946730023, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Emanuela Nicolo, nata a Biella il 13 febbraio 1967 ed ivi domiciliata in via Mazzini n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08546

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Comune - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Raiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 settembre 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Comune - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Raiano (L'Aquila), codice fiscale n. 00218830669, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del codice civile e la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara il 23 settembre 1972, ivi residente in viale G. Bovio n. 135, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08547

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Work Line - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bonate Sopra, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 luglio 2002 e successivo accertamento in data 28 gennaio 2003 dalla quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Work Line - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Bonate Sopra (Bergamo) (codice fiscale 02433280167), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Mara Sacchini, nata a Milano il 17 maggio 1945, ivi domiciliato in corso di Porta Vittoria n. 28, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08531

DECRETO 30 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «AL-Helal piccola società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata ispezione in data 22 giugno 2002;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «AL-Helal piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 05495981002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Alessandro Pinnone, nato a Roma il 4 luglio 1971, ivi domiciliato in viale Isacco Newton n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08532

DECRETO 30 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ernica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Anagni, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le disignazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ernica - società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Anagni (Frosinone) (codice fiscale 00277320602), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Raimondo Paonne, nato a Cinquefrondi (Reggio Calabria) il 28 aprile 1947, domiciliato in Roma, via N. Franchellucci n. 61, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08533

DECRETO 30 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tris piccola soc. coop. a r.l.», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 aprile 2002 e del successivo accertamento in data 15 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tris piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Ivrea (Torino) (codice fiscale 07801760013), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Terranova, nato ad Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1974, ed ivi domiciliato in via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08534

DECRETO 30 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ortitalia Soc. coop. a r.l.», in Cesena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ortitalia Soc. coop. a r.l.», con sede in Cesena (Forlì) (codice fiscale 02538820404), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'art. 2540 del codice civile e l'avv. Andrea Assogna, nato a Roma il 2 luglio 1934 domiciliato in Forlì, corso Repubblica n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08535

DECRETO 30 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.M.A. Soc. coop. a r.l.», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria/straordinaria in data 29 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.I.M.A. Soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrara (codice fiscale 80014540381) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Antonio Fogli, nato a Ferrara il 12 gennaio 1969, ed ivi domiciliato in corso Ercole d'Este n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08536

DECRETO 30 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Produttori Sementi Elette - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Severino Marche, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Attività Produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta

Art. 1.

La società «Cooperativa Produttori Sementi Elette - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in San Severino Marche (Macerata) (codice fiscale 83001930433) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Alberto Cavallaro, nato a Camerino (Macerata), il 6 agosto 1967, ivi domiciliato in via Vicomanni n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08537

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I Bisognosi - Soc. coop. a r.l.», in Bernalda, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I Bisognosi Soc. coop. a r.l.», con sede in Bernalda (Matera) (codice fiscale 00367860772) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Renato Gucci, nato a Napoli il 3 febbraio 1939, domiciliato in Matera, piazza Michele Bianco, n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08538

DECRETO 30 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricoltura e territorio società cooperativa a responsabilità limitata», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 agosto 2002 e dell'accertamento in data 18 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricoltura e territorio società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, codice fiscale n. 00669620247, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Roberto Rumere, nato a San Bonifacio (Verona) il 17 dicembre 1958 domiciliato in San Bonifacio (Verona), via D. Chiesa n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08548

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 giugno 2003.

Modifica al decreto 16 luglio 2002, n. 641 - Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le stazioni di revisione che richiedono l'approvazione dell'amministrazione devono essere accreditate da ciascun costruttore dei dispositivi che esse intendono revisionare;

Preso atto della presenza a bordo delle navi mercantili di sganci idrostatici di tipo approvato per i quali le stazioni di revisione non possono ottenere l'accreditamento per cessata attività delle stesse ditte costruttrici;

Considerata la necessità di assicurare comunque la revisione di tali dispositivi, al fine di consentirne l'impiego a bordo delle navi mercantili sulle quali sono stati installati:

Decreta:

Art. 1.

All'art. 13 del decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-*bis*. La revisione degli sganci idrostatici fabbricati da ditte che hanno cessato la propria attività, è effettuata dalle stazioni di revisione approvate dall'amministrazione anche senza il prescritto accreditamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

Il comandante generale
SICUREZZA

03A08477

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 6 settembre 2002, 2 dicembre 2002 e 4 aprile 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 14 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo numero 62106;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 e con regolamento CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997 la denominazione di cui trattasi in lingua tedesca, già prorogata con decreti 6 settembre 2002, 2 dicembre 2002 e 4 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08478

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 9 luglio 2003.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 31 dicembre 2002 al «Laboratorio statale di chimica agraria dell'Istituto tecnico agrario Antonio Zanelli», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2003, con il quale il Laboratorio statale di chimica agraria dell'Istituto tecnico agrario Antonio Zanelli, accreditato dall'organismo SINAL (Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, è stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione fino al 30 dicembre 2005 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 30 novembre 2006;

Considerato che, con nota del 19 giugno 2003, protocollo numero 2837/C2, il consiglio d'istituto con delibera n. 4, verbale n. 292 del 26 maggio 2003, ha deciso di sospendere il mantenimento dell'accreditamento;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 31 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2003, al Laboratorio statale di chimica agraria dell'Istituto tecnico agrario statale Antonio Zanelli, al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08479

DECRETO 9 luglio 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio enochimico unione italiana vini - Siena», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 23 febbraio 1988, protocollo n. 003930/60609, con il quale il Laboratorio enochimico unione italiana vini - Siena, ubicato in Siena, via Montichiello n. 27/29 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concemente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il Laboratorio enochimico unione italiana vini - Siena, ubicato in Siena, via Massetana Romana n. 58/B, nella persona del responsabile dott. Francesco Pavanello, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Zuccheri;
acido sorbico;
anidride carbonica;
acidità fissa;
acidità volatile;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri;
solfati;
zuccheri riduttori;
acidità totale;
estratto secco totale e dell'estratto ridotto;
massa volumica a 20 ºC e densità relativa a 20 ºC;
pH a 20 ºC;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori e non riduttori.

03A08480

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dello sportello telematico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dello sportello telematico dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara, dalle ore 20 del 30 maggio 2003 alle ore 8 del 9 giugno 2003.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'aggiornamento del sistema informatico della motorizzazione (DTT), lo sportello telematico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara non ha operato al pubblico dalle ore 20 del 30 maggio 2003 alle ore 8 del 9 giugno 2003.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3015/26/03 del 2 luglio 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 9 luglio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A08666

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dello sportello telematico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Dispone

È accertato il mancato funzionamento dello sportello telematico dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo dalle ore 20 del 30 maggio 2003 alle ore 8 del 9 giugno 2003.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'aggiornamento del sistema informatico della Motorizzazione (DTT), lo sportello telematico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico dalle ore 20 del 30 maggio 2003 alle ore 8 del 9 giugno 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3014/26/03 del 2 luglio 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 9 luglio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A08680

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertata la chiusura dell'ufficio dell'A.C.I. di Aosta - Pubblico registro automobilistico, dal 3 al 6 giugno 2003.

Motivazioni.

L'ufficio pubblico registro automobilistico di Aosta, con nota del 3 giugno 2003, ha comunicato che l'attività dello sportello telematico del pubblico registro automobilistico di Aosta è stata sospesa dal 3 al 6 giugno 2003, per blocco assoluto del CED DTT.

La procura generale della Repubblica di Torino, con apposita nota prot. n. 3057/26/03 del 2 luglio 2003, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Il Garante del contribuente, con nota n. 148 del 9 luglio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Aosta, 11 luglio 2003

Il direttore regionale: MOLÉ

03A08711

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2003), **coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.».**

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifica *dell'articolo 9 del* regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.*

1. L'articolo 9 del *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Certificato di compimento della pratica).* — 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato.

1-bis. *Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Art. 1-bis.

Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dellmministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

a) *chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;*

b) *dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;*

c) *dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;*

d) *dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;*

e) *relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.*

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'amministrazione in sede di contenzioso.».

2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 1-*ter*

Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: «"alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni"».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore.):

«Art. 10. — Il Consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense.

La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Consiglio non abbia deliberato nel termine prescritto.

In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito dell'istanza.».

— Si riporta il titolo della legge 22 gennaio 1934, n. 36: «Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 16. — Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla sottocommissione istituita ai sensi dell'art. 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni la domanda di ammissione agli esami corredata:

1) del diploma originale di laurea;

2) del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;

3) della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;

4) dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1, 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

5) di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.

I candidati che abbiano diritto alla iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4 e 5 del comma precedente.

Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art. 23, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.

Fermo il disposto del quarto comma dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice-pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di Corte d'appello egli partecipa all'esame.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo comma è abrogato.

02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la parola: «commissioni» è sostituita dalla seguente: «sottocommissioni».

1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

«Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 15. — Il Ministro della giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Le *sottocommissioni* esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.

Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.

Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati, individuati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello di appartenenza dei candidati; la prova orale ha luogo presso la sede d'istituzione della commissione esaminatrice.

Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

Nell'ipotesi preveduta nell'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati nominati dal Ministro della giustizia tra i magistrati addetti al Ministero.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37

1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi:

«Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 23 del citato regio-decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 23. — Esaurite le operazioni di cui all'art. 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata al sensi dell'art. 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'art. 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata al sensi dell'art. 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nei commi precedenti.

Esaurite le operazioni di cui all'art. 22, il presidente della commissione ne dà comunicazione al Presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice, individuata ai sensi dell'art. 15, commi sesto e settimo del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

regio decreto 22 gennaio /934, n. 37, a mezzo di consegna all'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui al primo comma, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione esaminatrice il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.

La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'art. 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'art. 17-*bis*.

La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.».

Art. 4.

(Soppresso)

Art. 5.

*Modifica all'articolo 17-*bis *del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37*

1. All'articolo 17- bis*, comma 3, lettera* a)*, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: «diritto ecclesiastico» sono aggiunte le seguenti: «e diritto comunitario».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 17-*bis* del citato regio-decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 17-*bis.* — 1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3. Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico *e diritto comunitario;*

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.

5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove».

Art. 5-*bis*.

Norma di coordinamento

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice.

Riferimenti normativi:

— Per il titolo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, della legge 22 gennaio 1934, n. 36, e del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, vedi i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 6.

(Soppresso)

Art. 6-*bis*.

Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento

1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari».

— Per il titolo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e della legge 22 gennaio 1934, n. 36, vedi i riferimenti normativi all'art. 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6-*ter.*

Disposizioni finali

*1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 5-*bis* e 6-*bis* non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

Art. 7.

Norma di copertura

*1. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 1-*bis* è autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2004.*

1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere dal 2004.

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A08712

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 7 luglio 2003, n. **1252.**

Estinzione anticipata dei mutui, ai sensi del decreto ministeriale economia e finanze del 20 giugno 2003, recante modifiche all'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, e successive modifiche.

Alle amministrazioni statali

Agli enti pubblici

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane, isolane e di arcipelago

Alle unioni di comuni

Ai gestori di pubblici servizi

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Alla conferenza Stato-Città ed autonomie locali

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa.

La precedente versione dell'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni enunciava alcune delle cause che potevano determinare la risoluzione anticipata del rapporto di finanziamento (estinzione anticipata).

In particolare, la norma accordava al mutuatario la facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del mutuo a condizione che fosse corrisposto un indennizzo, che si assumeva tenesse indenne la Cassa depositi e prestiti (d'ora in avanti CDP) dalle conseguenze arrecate dal disinvestimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Quanto all'ipotesi in cui l'estinzione anticipata del rapporto di finanziamento fosse determinata dalla CDP a seguito di revoca del finanziamento, la disposizione in esame (comma 2) definiva in modo ampio le cause («... qualsiasi causa non imputabile alla Cassa ...») e contemplava gli effetti derivanti dal richiamo anticipato, qualora, in forza delle particolari modalità di ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto, il mutuatario avesse rimborsato capitale in misura superiore a quello effettivamente percepito.

Il diritto dell'Istituto di reagire all'inadempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di finanziamento (es.: mancato adeguamento o integrazione delle garanzie; mancato o parziale pagamento delle rate di ammortamento) attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di tutela (decadenza dal beneficio del termine, risarcimento del danno, ecc.) viene registrato nella disciplina per l'accesso ai mutui della CDP al fine di garantire una uniforme e trasparente applicazione dei principi generali dell'ordinamento. In questo contesto, l'indennizzo costituisce la forma di ristoro idonea a liberare il soggetto debitore dalle pretese attivabili dalla CDP in conseguenza del rimborso anticipato.

1. L'estinzione anticipata secondo il nuovo testo dell'art. 11.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, che ha modificato l'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, l'estinzione anticipata dei mutui può essere richiesta dai soggetti mutuatari e/o pagatori, ovvero disposta d'ufficio dalla CDP per cause ad essa non imputabili, quali l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento da parte dei soggetti mutuatari e/o pagatori, o per violazione della disciplina legislativa o regolamentare (comma 1 del nuovo art. 11).

La disposizione definisce le modalità di quantificazione dei costi relativi all'estinzione, basate sul capitale erogato e non rimborsato, mentre non ha rilievo la circostanza che l'estinzione intervenga anteriormente o successivamente l'inizio dell'ammortamento.

Nei casi in cui gli oneri di ammortamento siano a carico di più soggetti, il pagamento dell'indennizzo e la restituzione del capitale erogato e non ancora rimborsato, sono ripartiti in proporzione alle quote di mutuo a carico degli stessi.

L'estinzione parziale di un mutuo è possibile solo nel caso di estinzione dell'intera quota di un soggetto pagatore (cfr. paragrafo 1.1) ovvero per ridurre l'importo concesso alle somme effettivamente necessarie alla realizzazione dell'opera, nei casi previsti dalla circolare 1232/99 al punto 2.4.2 (fine lavori e ribasso d'asta).

1.1 Gli obblighi derivanti dall'estinzione anticipata.

L'estinzione anticipata comporta l'obbligo di corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata (comma 2 del nuovo art. 11); laddove tale differenza risulti negativa, la CDP è obbligata a corrispondere tale differenza al soggetto pagatore (comma 4).

Per i soli mutui a tasso fisso, nel caso in cui i tassi applicati dalla CDP sulle nuove concessioni siano inferiori a quelli applicati ai mutui da estinguere anticipatamente, considerando la scadenza residua del finanziamento, il soggetto pagatore deve corrispondere un indennizzo, commisurato al capitale erogato. Sono esclusi dal pagamento dell'indennizzo (precedentemente pari all'1% del residuo debito) i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari restano valide le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni. Per questi ultimi, a modifica di quanto previsto nella circolare CDP n. 1232/99, punto 4.4.1.2, l'ente, per estinguere anticipatamente la quota di mutuo che non gode del diritto di estinzione anticipata alla pari, deve versare un indennizzo calcolato con le modalità previste al punto 1.2 della presente circolare.

In via generale, tutti gli esborsi derivanti dall'operazione sono a carico del soggetto che si è assunto gli oneri del servizio del debito (pagatore); la CDP resta estranea ai rapporti intercorrenti tra quest'ultimo e il soggetto beneficiario del finanziamento (mutuatario).

Nei casi in cui gli oneri di ammortamento siano a totale carico del soggetto mutuatario, su quest'ultimo gravano tutti gli oneri derivanti dall'operazione (pagamento dell'indennizzo ed eventuale restituzione del capitale erogato non ammortizzato).

Nei casi in cui gli oneri di ammortamento siano a carico di più soggetti, occorre distinguere l'ipotesi di estinzione anticipata su richiesta da quella disposta dalla CDP per revoca del finanziamento:

se la richiesta proviene da uno dei soggetti pagatori, la CDP dispone l'estinzione anticipata limitatamente alla parte di mutuo a suo carico, con addebito degli oneri derivanti dall'operazione per la sola quota di sua spettanza; nel caso in cui il mutuo non sia stato interamente erogato, l'estinzione è accordata solo se il soggetto mutuatario dichiara che la riduzione del finanziamento non compromette la realizzazione dell'opera;

se la richiesta proviene dal soggetto mutuatario ed è motivata dal fatto che l'investimento non viene più realizzato, la CDP estende il provvedimento a tutti i soggetti pagatori, con relativo addebito, pro quota, degli oneri derivanti dall'estinzione, a meno che il mutuatario non abbia manifestato nella richiesta la volontà di accollarsi i suddetti oneri;

in caso di revoca del finanziamento per finalità pubbliche (es. somme utilizzate dal mutuatario per uno scopo diverso da quello riportato nel provvedimento di concessione del mutuo), l'estinzione anticipata è estesa a tutti i soggetti pagatori, con relativo addebito, pro quota, degli oneri derivanti dall'estinzione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in caso di revoca del finanziamento per inadempimento, da parte di uno dei soggetti pagatori, degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento (mancato pagamento delle rate di ammortamento o mancato adeguamento delle garanzie), l'estinzione è limitata alla sola quota di mutuo a suo carico, con addebito degli oneri derivanti dall'operazione per la sola quota di sua spettanza. Tuttavia, qualora il soggetto mutuatario dichiari che la riduzione del finanziamento compromette la realizzazione dell'opera, l'estinzione è estesa a tutti gli enti pagatori, con relativo addebito, pro quota, degli oneri derivanti dall'operazione.

1.2 Il calcolo dell'indennizzo.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11, l'indennizzo, commisurato al capitale erogato, è pari alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il debito residuo alla data di scadenza del pagamento indicato nel provvedimento di estinzione anticipata.

Le rate di ammortamento residue sono attualizzate al tasso finanziariamente equivalente, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato dello spread fissato dal medesimo articolo.

L'indennizzo va commisurato al capitale erogato e, per i mutui con oneri di ammortamento a carico di più soggetti, ripartito in proporzione alle quote di mutuo garantite e rimborsate dagli stessi. La sua applicazione è, pertanto, esclusa nell'ipotesi in cui sul mutuo oggetto di estinzione non siano state effettuate erogazioni. Per i mutui con diritto di estinzione anticipata parziale alla pari, se il capitale erogato è superiore alla quota con diritto, l'indennizzo va calcolato sulla differenza; se il capitale erogato è inferiore alla quota con diritto, non si applica indennizzo.

2. La procedura.

L'estinzione anticipata può essere disposta su richiesta dei soggetti mutuatari e/o pagatori o d'ufficio dalla CDP.

L'unità competente, alla quale vanno inoltrate le richieste e tutte le comunicazioni, è l'ufficio riscossioni.

Per quanto riguarda l'estinzione anticipata su richiesta, la CDP, sulla base dell'istanza di quantificazione degli oneri derivanti dall'operazione, fornisce i conteggi relativi alla somma da corrispondere per ottenere il provvedimento di estinzione anticipata del mutuo e individua il termine, antecedente alla seduta del consiglio di amministrazione della CDP (d'ora in avanti CdA), entro il quale l'ente deve trasmettere l' atto deliberativo, esecutivo, con cui manifesta la volontà di estinguere anticipatamente il finanziamento, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica 7 gennaio 1998, e successive modificazioni.

La CDP, ricevuta la delibera, predispone gli atti da sottoporre al CdA, sulla base dei quali lo stesso delibera l'estinzione anticipata. In attuazione della delibera del CdA, il direttore generale emette determina di estinzione anticipata, nella quale vengono analiticamente indicate le somme dovute in relazione al mutuo in oggetto, sia a titolo di estinzione anticipata che a qualsiasi altro titolo (rate di ammortamento scadute, interessi di preammortamento, interessi di ritardato versamento, retrocessione quota interessi su somme in ammortamento non erogate, ecc.), nonché la data entro cui deve essere effettuato il versamento da parte dell'ente (di norma, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la deliberazione del CdA).

Gli effetti del provvedimento restano condizionati al versamento di quanto dovuto entro la data di scadenza.

Se il pagamento viene eseguito entro il termine assegnato, il provvedimento produce i suoi effetti.

Se il pagamento non avviene nel termine, ma è comunque eseguito entro la data di scadenza della rata di ammortamento successiva, devono essere corrisposti gli interessi di ritardato pagamento, calcolati, secondo le modalità stabilite dall'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, sino alla data di effettivo pagamento.

Se, infine, il pagamento non avviene entro quest'ultima scadenza, il provvedimento di estinzione anticipata deliberato dal CdA decade automaticamente e il mutuo resta in ammortamento.

La CDP, accertato il pagamento di tutte le somme, a qualsiasi titolo dovute, in relazione al mutuo da estinguere — attraverso l'acquisizione delle copie delle relative quietanze — comunica agli enti interessati l'avvenuta cancellazione del mutuo dal ruolo di riscossione, a far data dal giorno del versamento.

Per quanto riguarda l'estinzione anticipata disposta d'ufficio, la CDP inoltra la determina del direttore generale con la quale viene data esecuzione alla delibera del CdA, con l'indicazione del termine entro il quale deve essere effettuato il versamento. Il mancato pagamento entro il termine assegnato comporta il recupero coattivo della somma, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 4 del citato decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 con addebito dei relativi interessi di mora.

Il mutuo viene cancellato dai ruoli di riscossione a far data dal termine fissato per il versamento di quanto dovuto.

Roma, 7 luglio 2003

Il direttore generale
del Dipartimento supporto
TURICCHI

03A08584

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Moroni (Isole Comore)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis...);

Decreta:

Il sig. Domenico Grillone, Vice console onorario in Moroni (Isole Comore), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di legalizzazioni;

7. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam della documentazione relativa al rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario;

8. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dar-Es-Salaam della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08365

Modifica della circoscrizione del Vice consolato onorario in Eindhoven (Paesi Bassi)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis...);

Decreta:

La circoscrizione consolare del Vice consolato onorario in Eindhoven (Paesi Bassi) posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Amsterdam è determinata nel modo seguente: le province del Brabante settentrionale e della Zelanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08366

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esavir»

Con decreto n. 800.5/R.M.258/D95 del 30 giugno 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ESAVIR: «25 compresse 200 mg», A.I.C. n. 028338 010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

03A08462

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Androskat»

Con decreto n. 800.5/R.M.861/D96 del 30 giugno 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ANDROSKAT:

5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 033253 016;

5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 033253 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

BYK Nederalnd BV (rappresentata in Italia dalla ditta BYK Gulden Italia S.p.a.) titolare dell'autorizzazione.

03A08463

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mediaxal»

Con decreto n. 800.5/R.M.247/D97 del 2 luglio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MEDIAXAL: «150 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 024256 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

LES Laboratoires Servier titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

03A08464

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miclast»

Con decreto n. 800.5/R.M.642/D98 del 2 luglio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MICLAST: lozione flacone 30 ml - A.I.C. n. 025218 037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pierre Fabre Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A08468

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tirs»

Con decreto n. 800.5/R.M.277/D100 del 2 luglio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

TIRS: collirio flacone 15 ml - A.I.C. n. 032769 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Difa Cooper S.p.a., titolare della specialità.

03A08470

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 753 del 26 febbraio 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Detrusitol».

Nella parte dell'estratto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003, dove è scritto: «estratto del decreto AIC/UAC n. 7543 del 26 febbraio 2003», leggasi: «estratto del decreto A.I.C./UAC n. 753 del 26 febbraio 2003». Dove è scritto: «4 mg - A.I.C. n. 034168219/M (in base 10)». Leggasi: «4 mg - A.I.C. n. 034468219/M (in base 10)».

03A08472

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 755 del 24 marzo 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paroxetina Eg».

Nella parte dell'estratto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114 del 19 maggio 2003, dove è scritto: «eccipenti: compressa: calcio fosfato di basico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato; rivestimento: ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido (E 171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172)», leggasi: «eccipienti compressa nucleo: amido glicolato sodico, magnesio stearato, mannitolo, cellulosa microcristallina; rivestimento: polimetacrilato, alcool polivinilico, talco, lecitina di soia, gomma xantano, titanio diossido E171».

03A08473

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 756 del 24 marzo 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranitidina Dorom».

Nella parte dell'estratto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114 del 19 maggio 2003, dove è scritto: «Titolare A.I.C. - Dorom S.r.l. via Volturno 48 - Quinto Dè Stampi - Rozzano Milano I:BIR:N:», leggasi: «Dorom S.r.l. via Volturno 48 - Quinto Dè Stampi - Rozzano (Milano)» e, dove è scritto: «eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polimetacrilato, croscarmellosa sodica, opadry oy-S-28814 (idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio biossido talco, colorante (E171)», leggasi: «eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polimetacrilato, croscarmellosa sodica, opadry OY-S-28814 [idrossipropumetilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio biossido (colorante E171), talco]» e, dove è scritto: «produzione confezionamento e controllo: DELTA LTD - Islanda», leggasi: «produzione confezionamento e controllo Clonmel Healthcare Ltd - Waterford Road Clonmel Co Tipperary Ireland. Confezionamento anche presso PCI Allpack GmbH - Industrielle Lohnverpackung GmbH Steinbeissestrasse 2 - Postfach 1460 73614 Schorndorf Germania.».

03A08471

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 761 del 24 marzo 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Clozapina Orion».

Nella parte dell'estratto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114 del 19 maggio 2003, dove è scritto: «lattosio, magnesio stearato, talco, amido di mais, amido pregelatinizzato, povidone e silice colloidale anidra», leggasi: «lattosiomonoidrato, magnesio stearato, amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, povidone, silice colloidale anidra».

03A08474

Comunicato di rettifica concernente l'estratto decreto n. 762 del 24 marzo 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ranitidina GNR».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114 del 19 maggio 2003, dove è scritto: «produzione confezionamento e controllo: Delta Ltd Islanda», leggasi: «produzione: Delta Ltd Reykjavikurvegur 78 P.O. Box 425 222 Hafnafjordur Islanda. Azupharma GmbH Dieselstrasse 5 70839 Gerlingen Germania. Controllo e rilascio dei lotti: Azupharma GmbH Dieselstrasse 5 70839 Gerlingen Germania. Confezionamento terminale: Sanico N.V. Veedijk 59 - Industriezone 4, 2300 Turnhout Belgio», dove sono elencate tutte le confezioni si aggiunga la seguente: «15 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg - A.I.C. n. 035665138/MG (in base 10) - 120F7L (in base 32).».

03A08475

Integrazione del decreto di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formoftil».

Con decreto n. 800.5/R.M.138/D39-*bis* del 2 luglio 2003, con decorrenza immediata, la ditta Farmigea S.p.a. è stata autorizzata a smaltire le scorte della specialità medicinale:

FORMOFTIL: collirio monodose 5 contenitori da 0,5 ml - A.I.C. n. 023225 028, fino al 31 gennaio 2004.

03A08469

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle attività produttive 7 gennaio 2003, recante «Norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi».

Si comunica che il decreto del Ministero delle attività produttive 7 gennaio 2003, recante «Norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2003, è stato registrato dalla Corte dei conti il 18 giugno 2003 (prot. Corte n. 1199).

03A08481

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale e trasferimento della sede legale di «Cattolica on Line S.p.a.», in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo — ISVAP, con nota del 7 luglio 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 4 giugno 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Cattolica on Line S.p.A.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «TUA Assicurazioni S.p.A.» ed il trasferimento della sede legale da Verona, via Carlo Ederle n. 45 a Milano, via Inverigo n. 4.

03A08591

ISTAT - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno 2003 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2002 è risultato pari a 536,0.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2002, agli effetti predetti, risulta pari a più 382,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 2003 è risultato pari a 548,3.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2003, agli effetti predetti, risulta pari a più 393,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2003 rispetto al giugno 2002 risulta pari a più 2,3.

La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2003 rispetto al giugno 2001 risulta pari a più 4,6.

03A08679

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Proposte di emendamento al regolamento tecnico ENAC

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 30 giugno 2003, sono state approvate proposte di emendamento al regolamento tecnico dell'ENAC relative: alle nuove modalità per la certificazione del personale di manutenzione, alle variazioni dei requisiti per la certificazione delle ditte di manutenzione, alla validità delle certificazioni, nonché all'aggiornamento delle normative europee applicabili in ambito nazionale.

Il consiglio ha altresì adottato un emendamento al regolamento per la certificazione dei palloni liberi pilotati.

La documentazione sopra citata, è pubblicata su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffusa dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

03A08476

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Proroga dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Tagliamento

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 18 in data 10 luglio 2003 è stato prorogato a tutto il 25 luglio 2003, ai sensi dell'art. 1 della delibera n. 2 del 1º agosto 2002, lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Tagliamento.

Il documento sopraccitato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

03A08527

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501167/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77